



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C N. 8/C (2001-2002)

Riunioni del

14 settembre 2001
21 settembre 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma







**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2001**

- 1 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

- 2 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

- 3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA, VACCA GIAMPAOLO E BERNO NICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

- 4 - APPELLO DEL SIG. MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

Con gli appelli in epigrafe, già riuniti da questa Commissione d'Appello Federale (Com. Uff. n. 12/C - Riunione del 14 dicembre 2000), ed oggetto per due volte di rinvio a nuovo ruolo (Riunioni del 14 dicembre 2000 e del 3 maggio 2001), viene contestata la decisione assunta, su deferimento del Procuratore Federale, dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C nella riunione del 27 ottobre 2000 (Com. Uff. n. 56/C del 2 novembre 2000)

Il Procuratore Federale, con atto del 30 settembre 2000, vista la delibera del Presidente Federale di revoca dell'affiliazione della Giorgione Calcio S.p.A. (Com. Uff. n. 4/A del 18 luglio 2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 16, comma 6, e 110, comma 1, delle N O I.F., in seguito ad intervenuta dichiarazione di fallimento (sentenza del Tribunale di Treviso 14 luglio 2000, n. 362), deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C gli amministratori e i componenti degli organi direttivi della suddet-





ta società, affinché tutti rispondessero della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F..

L'adita Commissione Disciplinare, con la decisione contestata, pronunziava nei confronti dei tesserati Angelo Carron, Arianna Carron, Giampaolo Vacca e Nico Berno (per i quali in sede di riunione il rappresentante della Procura Federale aveva definitivamente chiesto la sanzione dell'inibizione a tempo per anni cinque) il proscioglimento dell'addebito loro rivolto, mentre per gli altri tesserati, in adesione alle richieste della Procura, deliberava nel senso della preclusione a rivestire la carica di dirigente e ad assumere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C..

Relativamente ai primi emergeva dagli atti, ad avviso dell'Organo di prima istanza, che al momento della cessazione dalle cariche sociali la situazione economica e patrimoniale della Giorgione Calcio S.p.A. era stata risanata, per cui nessun addebito poteva essere loro rivolto, dovendosi lo stato di decozione della società ascrivere alle deprecabili vicende della stagione successiva, quando essi avevano da tempo dismesso ogni carica.

Per i rimanenti tesserati si imponeva, invece, una pronunzia di responsabilità, in quanto all'atto della dichiarazione di fallimento (14 luglio 2000) costoro rivestivano cariche sociali nell'ambito della predetta società Giorgione e pertanto non potevano sfuggire alla sanzione prevista dall'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., che prevede per gli amministratori la preclusione ad essere dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C..

Hanno proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d'Appello sia il Procuratore Federale, il quale insiste affinché, in parziale riforma della richiamata decisione della Commissione Disciplinare, venga dichiarata la preclusione di cui all'art. 21, comma 3, delle N.O.I.F. anche nei confronti dei dirigenti prosciolti in prime cure, che alcuni dei dirigenti coinvolti, i quali, per il tramite dei loro difensori, hanno partecipato, insieme all'Ufficio della Procura Federale, alla discussione dibattimentale presso questa Commissione.

I dirigenti, prosciolti in prime cure, si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello della Procura Federale, depositando, con l'assistenza dei loro patroni, apposita memoria difensiva.

I difensori dei dirigenti reclamanti hanno invece formulato verbalmente, in sede di udienza, richiesta di ulteriore rinvio, in attesa degli sviluppi in sede giurisdizionale della procedura fallimentare.

La Procura Federale si è formalmente opposta all'eventualità di un ulteriore rinvio.

Il Collegio ritiene che la vertenza debba essere trattata per la definitiva decisione.

Tutti i reclami interposti, già oggetto di riunione, devono essere rigettati.

Ragioni di logica e economia processuale consigliano di partire dai reclami dei dirigenti Auriemma (Mario e Raffaele) e Minichino, prendendo le mosse, in particolare, dalla censura di assoluta incompetenza del giudice adito.

Orbene, anche in virtù degli esiti degli accertamenti disposti da questa Commissione, circa la posizione federale della Giorgione Calcio S.p.A. alla data della dichiarazione di fallimento (14 luglio 2000), risultati peraltro non collimanti con le affermazioni degli appellanti, risulta che la società in tale data, nonostante il contestuale intervento della chiusura delle iscrizioni al Campionato Interregionale, non fosse ancora regolarmente iscritta a tale campionato, non avendo provveduto a completare gli adempimenti previsti. Pur essendo dunque venuto meno il titolo all'ammissione al Campionato di Serie C-2, e quindi all'affiliazione alla relativa Lega professionistica, non era ancora perfezionata in quel momento l'iscrizione al Campionato Interregionale e quindi la sottoposizione alla Lega Nazionale Dilettanti.





Del tutto integra conseguentemente risultava la competenza del giudice adito (Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C), da salvaguardarsi in mancanza del perfezionamento del nuovo status al momento del verificarsi dell'evento alla base delle misure afflittive (declaratoria di fallimento).

Il profilo di doglianza non merita pertanto adesione.

In merito al resto delle lagnanze, vengono chiamate in causa le norme contenute nell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., che così recitano:

"2. Non possono essere 'dirigenti' né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva."

Tanto premesso, pare al Collegio che la Commissione Disciplinare abbia fatto corretta - e soprattutto immune dalle censure dedotte - applicazione delle richiamate previsioni normative nei confronti dei dirigenti reclamanti, anche dal punto di vista dell'afflittività delle sanzioni irrogate.

Anzitutto, al contrario di quanto sostiene il reclamante Minichino, il richiamo delle disposizioni del C.G.S., di cui all'inciso finale contenuto nel citato art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., concerne chiaramente i soli aspetti procedurali e pertanto non pregiudica alle disposizioni organizzative interne della Federazione di prevedere, dal punto di vista sostanziale, autonome misure afflittive o di cautela a fronte del verificarsi di eventi fortemente pregiudizievoli per il normale assetto economico-societario di una società di calcio affiliata.

Nell'irrogazione delle misure afflittive, e comunque nella concreta determinazione delle sanzioni, il predetto art. 21 non lascia poi particolari margini di valutazione discrezionale all'organo giudicante, non essendo tra l'altro prevista la possibilità di porre un limite temporale alla preclusione.

Alla luce del rigoroso dettato normativo non sembra, altresì, possibile graduare l'applicazione della misura preclusiva sulla base della posizione concretamente rivestita dai singoli amministratori, bastando che gli stessi siano in carica al momento della pronuncia giurisdizionale dichiarativa del fallimento.

Assolutamente inconferenti, e irrilevanti nel presente giudizio sportivo, risultano, inoltre, le contestazioni di merito formulate dai reclamanti Sigg. Auriemma circa la sussistenza dei motivi posti a sostegno della dichiarazione di fallimento, essendo le valutazioni del caso riservate al giudice ordinario nell'ambito del procedimento giurisdizionale civile di opposizione, peraltro appositamente instaurato presso il Tribunale di Treviso.

I margini di valutazione discrezionale apparentemente concessi all'Organo giudicante in virtù dell'utilizzazione di un verbo attributivo di facoltà ("Possono" essere colpiti dalla preclusione...), non corroborati però, nell'ambito dello stesso testo, da una diversificazione di tipo sostanziale delle fattispecie e dei soggetti coinvolti, possono essere legittimamente invocati, coerentemente alla pronuncia dei primi Giudici, almeno per quanto attiene alla posizione degli amministratori in carica nel precedente biennio.

Non può non tenersi conto, nel caso dei dirigenti prosciolti in primo grado (Sigg. Carron ed altri), che la peculiarità della loro situazione merita un distinguo scriminante,





approfittando anche degli esigui margini di valutazione discrezionale che la norma sembra concedere, pena, altrimenti, la rigida applicazione di incongrui meccanismi di responsabilità oggettiva per fatto altrui.

Per quanto possa essere discutibile, infatti, la risolutività, peraltro fortemente contestata dall'Organo requirente, degli interventi portati ad esecuzione dai medesimi per risolvere, almeno temporaneamente, le precarie sorti economico-finanziarie della società, non appare revocabile in dubbio, almeno ai fini che qui interessano, l'oggettiva non partecipazione dei dirigenti prosciolti, venuta meno ogni carica sociale già un anno prima della declaratoria di fallimento, agli atti di gestione che hanno condotto, nell'ultimo periodo, alla definitiva decozione della società.

Nel caso del Sig. Angelo Carron potrebbe addirittura discutersi circa l'astratta applicabilità della norma invocata delle N.O.I.F., non mancando elementi che depongono nel senso della cessazione dalla copertura di incarichi sociali già da oltre due anni prima dell'intervenuta declaratoria fallimentare della Giorgione Calcio S.p.A..

In tal senso anche il reclamo della Procura Federale non può andare incontro a favorevole definizione, dovendosi confermare il parziale proscioglimento, e per il resto le condanne, decisi in primo grado.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come proposti dal Sig. Auriemma Mario, dal Sig. Auriemma Raffaele, dal Procuratore Federale e dal Sig. Minichino Raffaele Canio, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE CINICOLA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, DAL 28.6.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

6 - APPELLO DEL CALCIATORE CICERI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, DAL 28.6.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

7 - APPELLO DEL S. ANGELO CALCIO E DEI SIGG.RI PISATI GIUSEPPE E GAELI GIANLUCA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 4.000.000 E DELLE INIBIZIONI PER MESI 6 E PER ANNI 1, LORO INFLITTE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

Il Procuratore Federale, con atto del 4 aprile 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale Pisati Giuseppe, Presidente della Società S. Angelo Calcio Srl, Galli Gianluca, dirigente della predetta società, Spadaro Leone, calciatore tesserato della Società A.S. Corbetta F.C., Ciceri Andrea, calciatore già tesserato per l'A.C. Fanfulla 1874 Srl, Cinicola Roberto, calciatore già tesserato per la Società U.S. Cremapergo, Caporale Edoardo, calciatore già tesserato per la Società U.S. Soresinese Calcio Srl, Gambirasio Simone, calciatore già tesserato per la Società F.C. Verbanò Calcio, Salvalaio Giuseppe, Presidente della Società U.S.





Linate e le Società U.S. Linate e Sant'Angelo Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1 C.G.S. contestando:

- al Pisati ed al Gallo di aver posto in essere nel corso del campionato 2000/2001, in collaborazione con lo Spadaro, iniziative dirette a simulare il tesseramento di alcuni calciatori presso la società svizzera Ascona F.C. al fine di consentire lo svincolo delle Società di appartenenza dei calciatori Ciceri Andrea, Cinicola Roberto, Caporale Edoardo e Gambirasio Simone,

- al Salvalaio di aver consentito al calciatore Andrea Ciceri di "parcheggiare" nella società Linate successivamente al suo artificioso svincolo dal Fanfulla.

- alla Società U.S. Linate la violazione di cui all'art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente;

- alla Società S. Angelo Calcio Srl la violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente e ad un dirigente.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 243 del 28.6.2001, affermata la responsabilità disciplinare dei dirigenti e tesserati, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva del S. Angelo Calcio e la responsabilità diretta della U.S. Linate, infliggeva ai deferiti le seguenti sanzioni. anni uno di inibizione a Gaeli Gianluca; mesi 6 di inibizione a Pisati Giuseppe; mesi 6 di inibizione a Salvalaio Giuseppe; mesi 6 di squalifica a Spadaro Leone; mesi 4 di squalifica a Ciceri Andrea; mesi 4 di squalifica a Cinicola Roberto; mesi 3 di squalifica a Caporale Edoardo, mesi 1 di squalifica a Gambirasio Simone; L. 4.000.000 di ammenda con diffida alla Società S. Angelo Calcio Srl; L. 1.000.000 di ammenda alla Società U.S. Linate.

Avverso la decisione della Commissione hanno proposto reclamo il Ciceri, il Cinicola e la società Sant'Angelo Calcio e i Sigg.ri Pisati e Gaeli.

Tutti gli appellanti hanno chiesto in via principale la totale riforma della decisione impugnata e conseguentemente, il loro proscioglimento da ogni addebito ed in via di estremo subordine la riduzione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte dai primi giudici.

I reclami si fondano essenzialmente su un motivo comune, riguardante la pretesa insussistenza della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. Sostengono infatti gli appellanti di non aver posto in essere alcuna condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva, dal momento che, all'epoca dei fatti, il trasferimento all'estero di calciatori non professionisti era assolutamente lecito, al pari del loro nuovo tesseramento in Italia in qualità di calciatori provenienti da Federazione estera, espressamente consentito dall'art. 40 n. 11.3 delle N.O.I.F. in quel momento vigente. A parte tale rilievo, i reclamanti eccepiscono la nullità (per contrasto con la normativa F.I.F.A. che prevede la libera circolazione, senza alcun vincolo, dei calciatori dilettanti) delle norme federali che non consentono il trasferimento di calciatori dilettanti se non con il benessere della Società di appartenenza. Sotto tale profilo sarebbe nullo anche il comma aggiuntivo dell'art. 40 n. 11 punto 3 delle N.O.I.F., entrato in vigore il 15.2.2001, che non consente ai calciatori non professionisti di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, di tesserarsi nuovamente per Società italiane diverse da quelle di provenienza, nella stessa stagione in cui avevano ottenuto il transfert internazionale.

Ulteriori specifici motivi di appello sono stati formulati da:

Cinicola Roberto, il quale afferma di aver ottenuto il consenso al proprio trasferimento al Sant'Angelo da parte dei nuovi dirigenti dell'U.S. Cremapergo, come si può ricavare da una dichiarazione datata 20.8.2000 sottoscritta dai predetti e già allegata alla memoria





difensiva di primo grado. Inoltre il Cinicola rileva di essersi rivolto all'Ascona e di aver ottenuto il trasferimento in Svizzera per iniziativa del tutto personale, al fine precipuo di ovviare alle difficoltà burocratiche relative al passaggio di gestione della società Cremapergo;

Ciceri Andrea, il quale evidenzia di essere stato sostanzialmente obbligato ad avvalersi dell'espedito (peraltro legittimo) del tesseramento presso l'Ascona per liberarsi dal vincolo con la società di appartenenza, l'A.C. Fanfulla 1874, che dopo aver inizialmente coltivato trattative con la società Romanese, gli aveva negato il nulla osta al trasferimento presso la società predetta, interessata all'acquisizione delle sue prestazioni per la stagione sportiva 2000/2001;

Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca, i quali lamentano che la Commissione Disciplinare si sia limitata a ritenere non credibili le giustificazioni da essi addotte nelle dichiarazioni rispettivamente rese all'Ufficio Indagini, ritenendo - senza adeguata motivazione - che le stesse fossero smentite dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di altri soggetti interessati;

il Sant'Angelo Calcio, che contesta la responsabilità del proprio Presidente Pisati e del tesserato Gaeli, facendone discendere l'insussistenza della responsabilità diretta ed oggettiva della Società ai sensi dell'art. 6 n. 1 e 2 C.G.S..

Gli appelli vanno preliminarmente riuniti, per l'evidente connessione oggettiva tra gli stessi esistente.

Rileva la C.A.F. che le censure mosse alla delibera impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità degli incolpati sono inconsistenti e non meritano accoglimento. Invero, i primi giudici hanno correttamente utilizzato il cospicuo materiale probatorio acquisito dall'Ufficio Indagini, pervenendo alla logica ed incontrovertibile conclusione che gli incolpati si adoperarono, nel corso della stagione sportiva 2000/2001, al fine di consentire ai calciatori Ciceri, Cinicola, Caporale e Gambirasio di svincolarsi dalle società di appartenenza - in mancanza del consenso delle stesse e quindi in contrasto con le norme federali che vietano tale condotta - mediante un fittizio tesseramento dei calciatori interessati presso la società svizzera Ascona F.C. ed il successivo tesseramento degli stessi presso società italiane diverse da quelle di precedente appartenenza. In sostanza, il tesseramento presso la società estera, di per sé lecito, è stato impropriamente utilizzato al solo scopo di eludere la normativa federale relativa allo svincolo dei calciatori non professionisti. Proprio in tale intento di elusione ed aggiramento delle norme consiste la violazione dell'art. 1 n. 1 C.G.S., accertata e sanzionata dalla Commissione Disciplinare. Neppure l'asserita nullità della normativa federale sul vincolo per incompatibilità con la disciplina della F.I.F.A. in materia vale ad escludere l'illiceità della condotta degli incolpati, per la semplice considerazione che essa si è posta comunque in contrasto con norme vigenti. In ogni caso non risulta che gli incolpati abbiano esperito alcuna delle azioni dirette all'accertamento della nullità delle norme in questione, previste dall'ordinamento federale.

In ordine alle singole posizioni dei reclamanti, va rilevato che i calciatori Ciceri e Cinicola, pur adducendo generiche giustificazioni personali, hanno sostanzialmente confessato l'illecito, ammettendo di aver fatto ricorso all'espedito del trasferimento meramente formale all'Ascona, seguito dal ritrasferimento presso società italiana, proprio allo scopo di ovviare alla mancanza del nulla osta della Società di appartenenza, indispensabile per conseguire direttamente, nell'ambito della Federazione Italiana, il trasferimento voluto.

Per quanto riguarda il Pisati ed il Gaeli si deve constatare che nel reclamo non sono state dedotte argomentazioni difensive diverse da quelle formulate nel primo giudizio e quindi già prese in considerazione dalla Commissione Disciplinare che, con motivazione





del tutto condivisibile, ne ha constatato l'infondatezza, rilevando che la versione dei fatti accreditata dal Pisati e dal Gaeli trova puntuale smentita nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini dagli altri soggetti interessati.

Il reclami appaiono quindi infondati e vanno respinti ad eccezione di quello proposto dal Cinicola limitatamente all'entità della sanzione.

Attese le modalità della condotta (comunque illecita) posta in essere dall'incolpato, che risulta aver agito ad iniziativa personale, non essendo stato accertato dalle indagini un collegamento dello stesso con intermediari, sanzione adeguata per il Cinicola appare essere quella della squalifica sino al 28 settembre 2001.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori Cinicola Roberto e Ciceri Andrea, dalla S. Angelo Calcio e dai Sigg.ri Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca, in parziale accoglimento dell'appello del calciatore Cinicola Roberto, riduce la sua squalifica al 28 settembre 2001 e ordina restituire la tassa di reclamo; respinge gli appelli del calciatore Ciceri Andrea, della S. Angelo Calcio di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) e dei Sigg.ri Pisati Giuseppe e Gaeli Gianluca e ordina incamerarsi le relative tasse.

8 - APPELLO DELLA U.S. MARSILIANA A.I.C.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/MARSILIANA DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 12.7.2001)

L'Unione Sportiva Marsiliana A.I.C.S. ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 2 del 12 luglio 2001, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Capalbio Sport/Marsiliana ed aveva confermato le sanzioni inflitte ad alcuni calciatori.

Lamenta la ricorrente l'erroneità della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2, inflittale per mancanza del numero legale dei calciatori in quanto il quinto espulso non faceva parte della squadra in campo, ma era solo a disposizione; inoltre, ritiene ingiuste le squalifiche inflitte ai calciatori Babbarini Lorenzo, Dondolini Gabriele, Leoni Fabrizio e Vestri Dario per erronea valutazione degli atti agli stessi attribuiti.

Ritiene questa Commissione d'Appello che, per quel che riguarda la sanzione della perdita dalla gara, il ricorso non possa essere accolto perché esattamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare in quanto intempestivo, onde non può più discutersi il merito della decisione. Per quanto attiene, invece, alle squalifiche inflitte ai succitati calciatori, deve ritenersi la loro congruità, sulla base degli atti ed in particolare del referto arbitrale dal quale si desume la gravità dei comportamenti dagli stessi tenuti nei confronti del direttore di gara. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Marsiliana A.I.C.S. di Marsiliana (Grosseto) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLI DELLA POL. ALBEROBELLO E DEI SIGG.RI PANARESE ANGELO, GRECO ANTONIO, PERTA DOMENICO, MINARDI GIANPIETRO, CIPRIANI NICOLA, PUGLIESE DOMENICO, DE LUCA ANTONIO, TEDESCHI DONATO E GOFREDO GIUSEPPE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 23.7.2001)





Nel marzo del 2001 la Società A.C. Red Boys di Martina Franca, in persona del Presidente Michele Marangi ed il Sig. Giovanni Frittitta, genitore del giovane calciatore Frittitta Salvatore, tesserato con la Polisportiva Alberobello, denunciavano al Presidente del Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere da Dirigenti e tesserati della Polisportiva Alberobello, consistenti nell'utilizzo del tesserino appartenente a Frittitta Salvatore, il quale non aveva preso parte ad alcuna gara nella stagione sportiva 2000/2001, per poter schierare in nove incontri del Campionato Regionale Giovanissimi Pugliese il calciatore Greco Vitantonio, anch'egli tesserato per la Polisportiva Alberobello ma privo di titolo per aver superato il limite di età utile per la partecipazione al Campionato Giovanissimi.

Il Presidente del detto Comitato inoltrava la denuncia all'Ufficio Indagini che procedeva agli accertamenti del caso raccogliendo le dichiarazioni del Marangi, di Giovanni e Salvatore Frittitta, i quali confermavano il contenuto della denuncia, nonché del Vice Presidente della Polisportiva Alberobello Domenico Pugliese e dei tesserati della predetta Società Domenico Perta, allenatore e Giampiero Minardi, istruttore di giovani calciatori, i quali negavano il fatto, sostenendo che Frittitta Salvatore, pur non essendo stato molto assiduo agli allenamenti nel corso della stagione, aveva partecipato ad alcune gare del Campionato Giovanissimi 2000/2001. In particolare il Minardi smentiva di aver mai avvicinato il Sig. Giovanni Frittitta per confermarli che il tesserino del figlio Salvatore era stato utilizzato in tre o quattro gare per far partecipare alle stesse altro calciatore privo di titolo per aver superato il limite di età della categoria giovanissimi. Non si poteva invece procedere all'audizione dei tesserati della Polisportiva Alberobello, Nicola Cipriani e Vitantonio Greco, per mancata presentazione degli stessi alla convocazione fissata per il giorno 5.4.2001. Né poteva effettuarsi il confronto tra tutti gli interessati, disposto dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini al fine di poter accertare la realtà dei fatti di fronte alle contrastanti dichiarazioni raccolte, stante la mancata presentazione dei tesserati della Polisportiva Alberobello all'audizione fissata per il 13.4.2001.

A conclusione degli accertamenti, il Procuratore Federale deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Greco Antonio, Perta Domenico, Minardi Giampietro, De Luca Antonio, Ancona Cataldo, Cipriani Nicola, Goffredo Giuseppe, Tedeschi Donato, Panarese Angelo e Pugliese Domenico, contestando ai dieci la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver fatto partecipare il calciatore Greco Vitantonio (privo di titolo per aver superato il limite di età) a nove gare del Campionato Regionale Giovanissimi Pugliese 2000/2001, utilizzando il tesserino del calciatore Frittitta Salvatore, che risultava - In base agli elenchi di gara - aver disputato le suddette nove gare con la Polisportiva Alberobello;

a Greco Vitantonio, Perta Domenico, Minardi Giampiero, Cipriani Nicola e Pugliese Domenico anche la violazione dell'art. 1 comma 2 C.G.S. per mancata presentazione alle convocazioni del Collaboratore dell'Ufficio Indagini;

alla Polisportiva Alberobello la violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente, ai dirigenti ed ai tesserati della stessa.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera del 23 luglio 2001, infliggeva a Greco Antonio la squalifica fino al 30.11.2001, a Perta Domenico l'inibizione sino al 31.1.2002; a Pugliese Domenico l'inibizione sino al 30.11.2001 e a De Luca Antonio la squalifica sino al 30.11.2001; a Tedeschi Donato e Goffredo Giuseppe l'inibizione sino al 30.9.2001, alla





Polisportiva Alberobello l'ammenda di L. 500.000. Proscioglieva Ancona Cataldo per non aver commesso il fatto contestatogli.

Avverso tale provvedimento hanno proposto reclamo la Polisportiva Alberobello, Panarese Angelo, Greco Antonio, Perta Domenico, Minardi Giampietro, Cipriani Nicola, Pugliese Domenico, De Luca Antonio, Tedeschi Donato e Goffredo Giuseppe, chiedendo l'annullamento della delibera impugnata e la revoca delle sanzioni loro rispettivamente inflitte, per una serie di motivi che si possono così riassumere:

- nullità dell'intero procedimento, sia per carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo ex art. 23 n. 2 C.G.S. in capo ai denunciati Giovanni Frittitta e società Red Boys, sia per tardività del reclamo avverso la posizione irregolare del tesserato, essendo inutilmente decorsi i termini di cui agli articoli 18 e 37 n. 3 C.G.S.;

- violazione dei principi della giustizia sportiva, per disapplicazione delle norme che attribuiscono fede privilegiata agli atti ufficiali ed in particolare al referti degli ufficiali di gara;

- insussistenza degli illeciti contestati e, comunque, illogicità di motivazione della delibera impugnata nella parte in cui si rileva che non vi è prova che Frittitta Salvatore non abbia disputato le gare in cui risulta essere stato schierato e tuttavia, contraddittoriamente, si afferma la sussistenza del fondato convincimento del Giudice Sportivo di 2° Grado in ordine alla effettività della sostituzione di persona tra Frittitta Salvatore e Greco Vitantonio;

- erroneità della valutazione espressa dal Giudice Sportivo di 2° Grado circa la credibilità e tempestività della ritrattazione sottoscritta dai genitori di Frittitta Salvatore e della dichiarazione di discolpa redatta dal Greco Vitantonio, avallata dai genitori dello stesso.

Gli appelli vanno riuniti, stante l'evidente connessione.

In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo della Polisportiva Alberobello, sollevata dalla Procura Federale sotto un duplice profilo: a) il mandato alle liti steso a margine del reclamo è stato sottoscritto dal signor Angelo Panarese senza precisare che la procura veniva conferita sia a titolo personale, sia in qualità di Presidente della Polisportiva Alberobello; b) il Panarese, essendo all'epoca inibito, non era legittimato a rappresentare la Società in ambito federale e quindi anche in sede di proposizione del reclamo.

Il primo rilievo appare superabile, avendo il Panarese apposto la sua sottoscrizione anche in calce al reclamo, nella cui intestazione è espressamente indicata quale reclamante la Polisportiva Alberobello in persona del suo Presidente pro-tempore Signor Angelo Panarese. Pare quindi plausibile che questi abbia inteso sottoscrivere il reclamo anche nella veste di Presidente della società, oltre che nell'interesse personale.

E' invece pienamente fondato il secondo profilo di inammissibilità eccepito dalla Procura Federale, non potendosi riconoscere al Panarese, all'epoca all'epoca inibito, la legittimazione di agire per conto della Polisportiva Alberobello. Il reclamo della stessa va quindi dichiarato inammissibile, con incameramento della tassa.

Quanto ai motivi dedotti a sostegno degli altri reclami, la Commissione rileva che devono essere disattese, perché totalmente infondate, le eccezioni di carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo ex art. 23 n. 2 C.G.S. dei denunciati Giovanni Frittitta e Società Real Boys e di tardività del reclamo per decorrenza dei termini di impugnazione del risultato di gare. Si ricava in modo evidente dalla lettura degli atti che il procedimento in questione è iniziato in seguito a deferimento del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Puglia per asserita violazione di norme regolamentari, la cui proponibilità ed ammissibilità, per costante e consolidato





orientamento giurisprudenziale di questa C.A.F., non sono assoggettate al rispetto del termine previsto dall'art. 37 n. 3 C.G.S..

Appare invece fondato il motivo che si riferisce alla carenza di prova in ordine alla sussistenza degli illeciti contestati.

Il convincimento in tal senso del Giudice Sportivo di 2° Grado si fonda esclusivamente sulla dichiarazione del genitore di Frittitta Salvatore ma tale risultanza probatoria, per essere idonea a vincere la presunzione di veridicità degli atti ufficiali (nella specie, gli elenchi ufficiali di gara, dai quali risulta che Frittitta Salvatore aveva partecipato alle gare in contestazione`avrebbe dovuto trovare oggettivo riscontro in altri elementi di prova, che invece non risultano dagli atti. Al contrario, la denuncia è contrastata dalle dichiarazioni rese dai tesserati della Polisportiva Alberobello Pugliese, Perta e Minardi i quali hanno confermato la partecipazione alle gare di Frittitta Salvatore, escludendo categoricamente che si fosse verificata la sostituzione di persona con Greco Vitantonio. La mancata effettuazione del confronto, che in ipotesi avrebbe potuto condurre all'accertamento dei fatti realmente accaduti, è circostanza di per sé non univoca, non potendosi formulare supposizioni certe sull'esito che il confronto avrebbe avuto, se ne fosse stata possibile l'effettuazione.

Le lacune dell'impianto probatorio sono così evidenti che il primo Giudice non ha potuto neppure individuare le specifiche gare in cui sarebbe stata messa in atto la sostituzione di persona e si è quindi limitato ad affermare, con motivazione non condivisibile, che per la realizzazione dell'illecito era sufficiente che la sostituzione fosse avvenuta in una sola gara, senza poter individuare tuttavia quale, tra le nove alle quali Frittitta Salvatore risulta aver partecipato in base agli elenchi di gara.

Negli atti non si rinviene in sostanza alcun elemento oggettivo che possa attestare la partecipazione di Greco Vitantonio anche ad una sola delle gare alle quali egli sarebbe stato presente, secondo la denuncia, usufruendo della tessera di riconoscimento di Frittitta Salvatore. Ne deriva che la delibera impugnata deve essere riformata e le sanzioni inflitte dal primo giudice vanno revocate.

Per quanto riguarda l'addebito di violazione dell'art. 1 comma 2 C.G.S. per mancata presentazione di Greco Vitantonio, Perta Domenico, Minardi Giampiero, Cipriani Nicola e Pugliese Domenico alle convocazioni disposte dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, la Commissione rileva che, in mancanza dell'avviso di ricevimento delle raccomandate di convocazione, non vi è in atti la prova certa che gli incolpati abbiano ricevuto la convocazione e si siano quindi volontariamente sottratti al dovere di presentarsi. Stante la situazione di incertezza sul punto, essi debbono pertanto essere prosciolti anche da tale ulteriore addebito.

Deve essere disposta la restituzione delle relative tasse.

Per tali motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello della Pol. Alberobello di Alberobello (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie i reclami dei tesserati e dispone la restituzione delle relative tasse reclamo.

10 - APPELLI DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTEGLI A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 4 E 6 APRILE 2001, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 243 del 28.6.2001)

Con separati ricorsi, il Sig. Pietro Camilli, Presidente della U.S. Grosseto, ha proposto rituali reclami avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato





Nazionale per l'Attività Interregionale, pubblicate sul C.U. n. 243 del 28 giugno 2001, con le quali gli sono state comminate le sanzioni della inibizione per tre mesi, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni lesive della reputazione degli organi arbitrali e federali, per dichiarazioni rese ai giornali "Il Tirreno", "Grosseto Sport" e "La Nazione").

I due ricorsi vengono riuniti data l'identità delle fattispecie e delle argomentazioni difensive.

Sostiene, infatti, il ricorrente che le espressioni usate non potevano essere estese all'intera organizzazione arbitrale e federale, essendo al contrario dirette al singolo esponente della categoria nei confronti del quale era stata sollevata una consentita critica di carattere tecnico.

Ritiene al contrario questa Commissione che espressioni quali "Il campionato è truccato" e simili, riportate negli articoli di stampa allegati agli atti e sicuramente addebitabili al Presidente dell'U.S. Grosseto, siano da considerarsi gravemente offensive nei confronti della organizzazione arbitrale e federale, in quanto accennano in modo chiaro a presunte accuse di disonestà e di gravi irregolarità nella gestione del campionato, nonché di complotti a vantaggio di società avversaria dell'U.S. Grosseto.

Le sanzioni inflitte risultano sicuramente adeguate alla obiettiva gravità delle dichiarazioni in oggetto, onde le decisioni impugnate meritano integrale conferma.

Per questi motivi la C.A.F. respinge gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Camilli Piero e dispone incamerarsi le relative tasse.

11 - APPELLO DELLA A.S. SAN LUCA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001)

12 - APPELLO DEL CALCIATORE PELLE SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001)

13 - APPELLO DEL CALCIATORE ALVARO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 112 del 19.6.2001)

Pelle Salvatore e Alvaro Antonio, tesserati per l'A.S. San Luca, nonché detta società hanno proposto appelli a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 112 del 18 giugno 2001, pubblicato il 19.6.2001, con la quale era stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006 per entrambi i tesserati e l'ammenda di lire 1.000.000 per l'A.S. San Luca, a titolo di responsabilità oggettiva, per l'aggressione violenta commessa in danno dell'arbitro dell'incontro Brancaleone/Gioiosa che avrebbe dovuto disputarsi il 18.4.2001.





Gli appelli riuniti all'odierna udienza per connessione oggettiva, sono tutti inammissibili perché tardivamente proposti.

Invero la richiesta telegrafica da parte degli appellanti di copia degli atti ufficiali risulta avvenuta il 23.6.2001, cioè oltre il termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. a), del nuovo Codice di Giustizia Sportiva pubblicato nel C.U. n. 28 del 9 agosto 2001.

L'inammissibilità dei gravami inibisce a questa Commissione l'esame delle censure di merito e alla stessa consegue l'incameramento delle relative tasse.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla A.S. San Luca di Reggio Calabria e dai calciatori Pelle Salvatore e Alvaro Antonio li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le relative tasse.

14 - APPELLO DEL VERBANIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VERBANIA/SOCCER BOYS DEL 23.5.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 30 giugno 2001)

Con la decisione impugnata, relativa a fatti gravi e incresciosi accaduti ai danni dell'arbitro al termine della gara Verbania/Soccer Boys, disputata il 23 maggio 2001 nell'ambito del Torneo di Sesto Calende (Varese), Categoria Allievi, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in parziale accoglimento del reclamo sporto dall'interessata associazione sportiva, ha ridotto la squalifica al calciatore Minocci Stefano (originariamente fino a tutto il 1.6.2003) a tutto il 30.6.2002, mentre ha confermato le altre sanzioni inflitte in primo grado, ovvero la squalifica a tutto il 31.12.2004 al calciatore Rampazzo Jonathan, a tutto il 2.06.2002 al Sig. Minocci Giuseppe, padre del calciatore Stefano ed assistente di parte dell'arbitro, oltre all'ammenda di L. 300.000.

Con il reclamo in trattazione il Verbania Calcio ha chiesto una congrua riduzione delle sopra descritte squalifiche inflitte ai propri tesserati, chiedendo altresì di conoscere se trova conforto di legittimità l'assegnazione della competenza a giudicare, per i primi due gradi di giudizio, agli Organi di giustizia competenti per il Comitato Regionale Lombardia (nel cui ambito peraltro è stato organizzato il torneo), e non agli Organi operanti presso il Comitato Regionale Piemonte a cui la reclamante è sottoposta.

Il reclamo è inammissibile per tardività, per essere stato presentato il 9 luglio 2001, senza rispettare dunque il termine perentorio di sette giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, previsto dall'art. 27, comma 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva (tale disposto trova esatta corrispondenza nell'art. 33, comma 2, lett. a), del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato il 9 agosto 2001).

L'inammissibilità del reclamo preclude l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l'appello come epigrafe proposto dal Verbania Calcio di Verbania (Novara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DEL TAU CALCIO ALTOPASCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE INFLITTE AI SIGG.RI CITTI GIUSEPPE E BULLENTINI ERMANNINO, RISPETTIVAMENTE PER ANNI 1 E MESI 6 E PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFE-





**RIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 6.7.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica irrogava la sanzione dell'inibizione a Citti Giuseppe per anni 1 e mesi sei e a Bullettini Ermanno per anni 1 in relazione agli episodi verificatisi nella partecipazione alla gara del 4.05.2000 del Torneo di Metato.

Avverso tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione la società Tau Calcio Altopascio, chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte.

Osserva la Commissione che l'appello è infondato e non può essere accolto.

Invero le sanzioni appaiono adeguate al caso concreto facendo riferimento alle modalità di esecuzione del fatto ed anche all'atteggiamento psicologico che ha sostenuto la condotta illecita.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Tau Calcio Altopascio di Altopascio (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.







TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2001

I - APPELLO DELLA S.S. LA BENVENUTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA BENVENUTA/PRATOSPORT DEL 24.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 9 del 13.7.2001)

Con decisione di cui al Com. Uff. n. 4 in data 4 luglio 2001, il Giudice Sportivo presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, appurato che 4 calciatrici, tesserate presso altre società, non potevano essere schierate ed impiegate dalla reclamante Società Sportiva La Benvenuta nella gara di finale nazionale del Torneo giovani calciatrici (s.s. 2000/01), disputata il 24 giugno 2001 e vinta nei confronti della Pratosport con il punteggio di 4 a 1, disponeva le seguenti sanzioni: la non convalida del risultato conseguito sul campo dalla S.S. La Benvenuta e l'attribuzione alla Soc. Pratosport della vittoria con il risultato di 2 a 0; l'ammenda di lire 300.000 a carico della società La Benvenuta; l'inibizione all'attività sportiva in ambito federale fino al 30 settembre 2001 a carico del dirigente accompagnatore de La Benvenuta Sig. E. Cannavò; la squalifica di due giornate per le calciatrici irregolarmente utilizzate; la restituzione, infine, di tutti i premi relativi alla vittoria finale conseguita.

La Commissione Disciplinare, con la decisione in questa sede avversata, accogliendo parzialmente il reclamo de La Benvenuta riduceva l'ammenda a L. 100.000, la durata dell'inibizione inflitta al Dirigente Cannavò fino al 31 luglio 2001, la squalifica delle calciatrici a una giornata, confermando per il resto la pronuncia di primo grado, relativamente quindi alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ed alla restituzione dei premi.

Il reclamo avanti a questa Commissione d'Appello, proposto nei termini dalla Società La Benvenuta in persona del Segretario con potere di firma, volto ad ottenere la declaratoria della regolarità del risultato conseguito sul campo e quindi della vittoria della finale nazionale del Torneo giovanile femminile, si fonda sulla circostanza che le giocatrici di cui si verte avrebbero regolarmente partecipato a tutta la fase finale nazionale.

Il gravame non merita accoglimento, essendo nel merito privo di consistenza.

L'articolo 8 del Regolamento relativo al Torneo giovani calciatrici - fase nazionale - stagione sportiva 2000/2001 recita a chiare lettere, negli ultimi due periodi, che "possono essere inserite in distinta gare anche n. 4 calciatrici tesserate con un'altra Società, munite del nulla-osta scritto della Società di appartenenza. Si precisa che per la Fase Nazionale le società possono utilizzare esclusivamente solo le calciatrici già utilizzate per la Fase Regionale (munite di nulla-osta)".

Orbene risulta che la Società reclamante, sulla base di elementi di fatto non contestati dalla medesima, abbia iscritto in distinta e utilizzato nella fase nazionale le calciatrici De Gennaro, vincolata alla società Giorgella, nonché Fomiatti, Volenterio e Castelli, tutte vincolate alla Società Casa della Gioventù, senza averle però utilizzate, come prescritto dalla menzionata norma regolamentare, nella precedente fase regionale.

Non basta dunque che le suddette giocatrici fossero munite di regolare nulla-osta rilasciato dalle società di appartenenza, né giova alla reclamante che esse abbiano comunque partecipato alla precedente fase regionale, in forza però alle società di appartenenza.

L'istante non può poi efficacemente appellarsi all'evidente refuso che contraddistingueva la versione originaria del Comunicato Ufficiale n. 9 del 13 luglio 2001, poi definiti-





vamente corretto, il quale, in effetti, inizialmente richiamava erroneamente la fase "nazionale" precedente e non, come dovuto, quella "regionale".

Tanto premesso, definitivamente appurata la piena violazione della norma regolamentare sopra richiamata, circa l'utilizzazione di calciatrici tesserate presso altre società, che ha evidentemente falsato il corretto conseguimento dei risultati sportivi da parte della reclamante, e quindi - non da ultimo - il regolare svolgimento della fase nazionale del torneo, il Collegio ritiene che la decisione della Commissione Disciplinare, che peraltro, basandosi anche sulla difficoltà di interpretare il predetto art. 8 del Regolamento, ha già di suo ridotto il peso sanzionatorio delle misure ulteriormente inflitte rispetto alla punizione sportiva della gara, vada confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. La Benvenuta di Bollate (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DEL SIG. CAPPELLETTI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 296/C del 25.7.2001)

In seguito a deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., con il quale erano state contestate al Sig. Luigi Cappelletti, Direttore sportivo dell'A.C. Legnano Srl, la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere posto in essere comportamenti antiregolamentari al termine della gara Pro Vercelli / Legnano dell'8.4.2001, ed all'A.C. Legnano Srl la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 296/C del 25 luglio 2001, deliberava di infliggere al Cappelletti la sanzione della squalifica per mesi dieci ed all'A.C. Legnano l'ammenda di L. 3.000.000.

Contro la decisione suddetta ha proposto reclamo il Cappelletti, eccependo:

a) la nullità assoluta e comunque l'improcedibilità dell'atto di deferimento, non essendovi prova certa dell'avvenuto ricevimento del provvedimento stesso da parte dell'odierno appellante. Rileva in proposito il reclamante che l'atto di deferimento si perfeziona, a pena di inesistenza giuridica, mediante formale comunicazione inviata dal Procuratore Federale al soggetto deferito, in modo tale da consentire a quest'ultimo l'esercizio più conveniente del proprio diritto di difesa;

b) l'eccessività della sanzione inflitta, da ritenersi sproporzionata in rapporto alla effettiva rilevanza dell'episodio, dovendosi considerare le concrete modalità del fatto, in particolare la circostanza che non vi era oggettivamente la possibilità che le frasi offensive proferite dal Cappelletti fossero percepite dai destinatari delle stesse nonché lo stato emotivo, determinato dall'importanza della gara appena conclusasi con la sconfitta della propria squadra, in cui versava l'appellante al momento del fatto. Il Cappelletti chiede pertanto, in via principale, l'annullamento della delibera impugnata o, in subordine, una congrua riduzione della squalifica inflittagli in primo grado.

In ordine all'eccezione di nullità la Commissione rileva che alla raccomandata della Procura Federale inviata al Cappelletti per avvisarlo del deferimento in origine non era materialmente unito l'avviso di ricevimento, che però è stato successivamente acquisito ed allegato agli atti. E' quindi provata la ritualità della contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 25 n. 2 C.G.S..





L'eccezione, di conseguenza, si rivela non solo infondata ma anche pretestuosa poiché l'appellante, ben sapendo di aver ricevuto la notizia del deferimento, ha tuttavia giocato su rilievi meramente formali nel tentativo di inficiare l'intera procedura. È opportuno aggiungere che, in ogni caso, l'appellante non potrebbe lamentare lesione alcuna del proprio diritto alla difesa, avendo tempestivamente ricevuto l'avviso di convocazione inviato-gli dal Presidente della Commissione Disciplinare, nel quale erano chiaramente precisati, mediante riproduzione dell'atto di deferimento, gli elementi di denuncia ed in particolare le violazioni regolamentari in contestazione.

Del pari infondate appaiono le doglianze relative all'entità della sanzione, dovendosi condividere le valutazioni formulate dal Giudice di primo grado in base alle incontestate risultanze della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, il cui valore di fonte di prova privilegiata è notoriamente indiscutibile.

Dalla suddetta relazione emerge tra l'altro che la condotta del Cappelletti venne posta in essere in un luogo, lo spazio antistante gli spogliatoi, accessibile a molte persone ed alla presenza del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, di cui Il Cappelletti era certamente consapevole. La circostanza, del tutto casuale, che le frasi offensive, reiterate per ben sette minuti, non siano state percepite dagli ufficiali di gara, non è quindi valutabile ai fini della richiesta riduzione della squalifica. È quasi superfluo aggiungere che lo stato d'animo in cui versava l'appellante al momento del fatto è del tutto ininfluenza e non costituisce attenuante della responsabilità dell'incolpato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Cappelletti Luigi e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'A.S. LATINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI UNO AL PRESIDENTE SIG. DEODATI ANGELO E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 6 E 1 COMMA 3 E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001)

4 - APPELLO DEL SIG. STEFANI RENATO, SEGRETARIO DELL'A.S. LATINA CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 11 del 26.7.2001)

Il Sig. Angelo Deodati, Presidente della A.S. Latina Calcio s.r.l. ed il Sig. Stefani Renato, Segretario della stessa società, hanno separatamente preposto reclamo avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 26 luglio 2001 con la quale è stata irrogata, al Deodati, la sanzione dell'inibizione per un anno (nonché l'ammenda di L. 2.000.000 alla A.S Latina) ed allo Stefani la sanzione di mesi quattro di inibizione.

Il Deodati è stato deferito dal Procuratore Federale per essersi reso responsabile di comportamento antiregolamentare, in quanto, essendo venuto a conoscenza di un possibile illecito sportivo in ordine all'incontro Rieti/Sanbenedettese, ritardava la doverosa comu-





nicazione al Comitato competente ovvero all'Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Inoltre è stato anche deferito per essersi reso responsabile di dichiarazioni lesive della reputazione dei dirigenti federali mediante affermazioni contenute in una lettera indirizzata al Procuratore Federale, in data 20.2.2001.

Lo Stefani a sua volta, è stato deferito per aver reso gravi affermazioni circa il regolare svolgimento del Campionato Nazionale Dilettanti, nel corso di un incontro fra i rappresentanti del Girone F del Comitato Interregionale tenutosi a Terni il 26.1.2001.

I due ricorsi vanno opportunamente riuniti e, nel merito, a parere di questa Commissione, devono essere respinti.

Invero, da un attento esame degli atti, è risultato che sia il Deodati che lo Stefani hanno posto in essere i comportamenti per i quali sono stati entrambi deferiti dalla Procura Federale. In particolare per quel che riguarda il Presidente dell'A.S. Latina Calcio, è risultato che, pur essendo venuto a conoscenza dell'illecito sportivo che si intendeva perpetrare in occasione dell'incontro Rieti / Sanbenedettese del 17 dicembre 2000, tardava dall'11 dicembre 2000 fino al giorno 14 prima di denunciare il fatto, ponendo in essere, nel frattempo dei comportamenti in chiaro contrasto con i principi di lealtà e correttezza imposti dalle norme di Giustizia Sportiva. Tale condotta integra la violazione dell'art. 2 comma 6 C.G.S. mentre le affermazioni lesive della reputazione degli organi federali, contenute nella lettera in data 20.2.2001 (sulla cui provenienza non possono esserci dubbi), impone l'affermazione della responsabilità per violazione dell'art. 1 comma 3 stesso codice.

Altrettanto è a dirsi per il Segretario dell'A.C. Latina, Sig. Stefani in ordine al fatto ascrittogli ed ampiamente provato dagli atti dell'indagine.

Le sanzioni inflitte appaiono senz'altro adeguate alla gravità del fatto onde l'impugnata decisione va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla A.S. Latina Calcio di Latina e dal Sig. Stefani Renato, li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

5 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2001 AL SIG. POSARELLI NICOLA E DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. - IN RELAZIONE ALL'ART. 66 DELLE N.O.I.F. - E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 295/C del 18.7.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con decisione pubblicata nel C.U. n. 295/C del 18 luglio 2001, su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., infliggeva a Posarelli Nicola, dirigente del Pisa, e alla società Pisa Calcio rispettivamente la sanzione della squalifica fino al 31.10.2001 e quella della ammenda di lire 1.500.000 per avere il primo, entrato senza autorizzazione negli spogliatoi, rivolto un'espressione ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro il quale era chiuso nel proprio spogliatoio, e la seconda, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente.

Avverso tale pronuncia proponevano rituale atto di appello sia il tesserato, che la società di appartenenza, deducendone l'erroneità e la carenza di motivazione.

In particolare rilevavano il dubbio sulla attribuibilità al Posarelli della frase ingiuriosa e comunque la severità delle sanzioni inflitte.





Chiedevano per l'effetto l'annullamento della decisione di primo grado o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni.

All'odierna riunione non compariva nessuno dei reclamanti nonostante la ritualità delle comunicazioni.

I gravami sono infondati e vanno pertanto disattesi.

La motivazione della decisione del primo Giudice è corretta e viene condivisa dalla Commissione.

In ordine alla individuazione del responsabile della condotta censurata, deve osservarsi che nessun diverso soggetto è stato indicato dagli appellanti come autore della condotta censurata rispetto al Posarelli, individuazione che è avvenuta sulla base della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, documento che, ai sensi dell'art. 25 C.G.S., costituisce atto avente fede privilegiata.

Le sanzioni comminate appaiono eque ed adeguate alla natura degli addebiti.

Al rigetto del gravame consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DEL SIG. DI FRANCESCO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)

7 - APPELLO DELL'A.E. DI NICOLA ROBERTO AVVERSO LA SOSPENSIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)

8 - APPELLO DEL SIG. BELFIORE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 4 del 26.7.2001)

Il Procuratore Federale, con atto del 20 novembre 2000, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo l'Avv. Angelo Raffaele Pelillo, Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Teramo, e i Sigg. Pasquale Belfiore, Segretario del Comitato Provinciale di Teramo, Pietro Di Francesco, Presidente della Sezione A.I.A. di Teramo, e Roberto Di Nicola, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Teramo, per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

I primi tre deferiti, secondo il Procuratore Federale, avevano indotto l'arbitro, Sig. Di Nicola, a redigere il 16 novembre 1999 un supplemento di rapporto in relazione alle ragioni della mancata disputa della gara del Campionato Allievi Provinciali Morro d'Oro/Piano della Lente in calendario il 7 novembre 1999, di contenuto non corrispondente al vero, in modo da giungere alla revoca del provvedimento disciplinare adottato a carico del tesserato Ercole Di Nicola, dirigente della società e calciatore della prima squadra, che, di conseguenza, aveva potuto prendere parte alla gara del 22 novembre 1999 del Campionato di Eccellenza Santegidiese/Morro d'Oro.





In fatto era accaduto che il Sig. Roberto Di Nicola, arbitro designato per la direzione della predetta gara, giunto all'impianto sportivo del Morro d'Oro, era stato invitato dal Sig. Ercole Di Nicola a non far disputare la gara "per non alterare il terreno di gioco", attesa la minaccia di un temporale, in vista della gara del pomeriggio in cui era impegnata la prima squadra.

Il direttore di gara richiedeva una dichiarazione scritta su tale richiesta e non dava corso alla gara riportando il tutto nel proprio referto.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Teramo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, letto il referto, deliberava a carico del Morro d'Oro la perdita della gara del 7 novembre 1999 con il punteggio di 0-2 infliggendo a detta società anche la penalizzazione di un punto in classifica e irrogava al Sig. Ercole Di Nicola la inibizione a tutto il 28 novembre 1999.

Lo stesso Giudice Sportivo, peraltro, con successivo provvedimento revocava la sanzione inflitta al Sig. Di Nicola "visto il supplemento di rapporto spontaneamente inviato dal direttore di gara".

L'arbitro, peraltro, interrogato sul punto riferiva di avere scritto il supplemento di rapporto in quanto gli avevano rivolto richiesta in tal senso i Sigg. Di Francesco, Belfiore e lo stesso Giudice Sportivo Avv. Pelillo per poter rimediare alla inibizione del dirigente "atteso il clamore che tale sanzione aveva suscitato" e che a tal fine era stato convocato presso la sede del Comitato.

Il direttore di gara riferiva anche di avere predisposto un supplemento di referto, scrivendolo con una penna rossa, e che il referto sul quale aveva apposto la sua firma, non corrispondente al vero, era diverso da quello da lui elaborato ed era stato redatto con una macchina da scrivere dal Sig. Belfiore.

Aggiungeva inoltre il direttore di gara che era stato indotto a firmare tale supplemento di referto sia pure protestando nella sede del Comitato Provinciale dove era stato appositamente convocato dal Presidente della propria Sezione, dal Segretario del Comitato e dallo stesso Giudice Sportivo.

Per questi fatti, il deferimento in un primo momento era stato proposto alla Corte Federale che, peraltro, aveva declinato la propria giurisdizione ai sensi del sopravvenuto art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20 ottobre 2000 e aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative.

Nel procedimento disciplinare seguito al rinnovo del deferimento davanti alla competente Commissione Disciplinare, il rappresentante della Procura Federale chiedeva (nella udienza del 16 luglio 2001), che venisse inflitta la sospensione per un anno all'arbitro Sig. Di Nicola, l'inibizione di un anno e sei mesi all'Avv. Pelillo e al Sig. Di Francesco, l'inibizione di un anno al Sig. Belfiore.

Ad esito del procedimento, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 26 luglio 2001, la Commissione Disciplinare proscioglieva l'Avv. Angelo Raffaele Pelillo dall'addebito contestato, irrogava all'arbitro Sig. Di Nicola la sospensione per dodici mesi, l'inibizione a svolgere mansioni nell'ambito della F.I.G.C. di sei mesi al Sig. Di Francesco e per dodici mesi al Sig. Belfiore.

Tale decisione è appellata separatamente dai Sigg. Di Francesco, Roberto Di Nicola e Belfiore che ne sostengono la erroneità e ne chiedono la riforma.

I tre appelli vanno riuniti e trattati unitariamente, in quanto sono diretti avverso la stessa decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo concernente i tre appellanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 26 luglio 2001.

In via preliminare va respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Commissione Disciplinare sollevata dall'arbitro, Sig. Roberto Di Nicola.





Questi, in primo grado, aveva già dedotto la incompetenza della Commissione Disciplinare sulle infrazioni commesse da tesserati dell'A.I.A..

La Commissione Disciplinare correttamente aveva osservato che in base all'art. 29, comma 6, dello Statuto Federale tali infrazioni, con esclusione di quelle al regolamento dell'A.I.A., sono rimesse alla giurisdizione di cui all'art. 30, comma 3, dello stesso Statuto e cioè agli organi ordinari della giustizia sportiva (Commissioni Disciplinari e C.A.F.).

In appello il Sig. Di Nicola sostiene che la eccezione dedotta nel precedente grado del giudizio non è stata bene intesa dall'organo giudicante, atteso che l'eccezione deduceva la illegittimità della norma statutaria rispetto all'ordinamento generale.

Le Commissioni Disciplinari, assume l'appellante, sono espressione delle Leghe e, quindi, emanazione diretta delle società che, pertanto, possono incidere sull'esercizio della funzione arbitrale premendo sulla indipendenza di giudizio degli arbitri.

L'eccezione è assolutamente priva di consistenza. E' sufficiente ad evidenziarlo anche il solo rilievo, di ordine logico e non giuridico, secondo cui il paventato stato di soggezione al quale si riferisce l'appellante nel quale si troverebbero gli arbitri di fronte ad un giudice che sia espressione delle Leghe e, quindi, di tutte le società che ne fanno parte non potrebbe mai determinare una menomazione della indipendenza di giudizio nella direzione delle gare in quanto tale evenienza, per il suo stesso verificarsi, presupporrebbe uno stato di soggezione nei confronti solo di una delle società partecipante ad una gara e non di entrambe.

Nel merito osserva la C.A.F. che risultano inattendibili le deduzioni formulate in appello dall'arbitro Sig. Di Nicola che prospetta una motivazione del suo comportamento diversa da quella esposta in precedenza giustificando nell'atto di appello il supplemento del referto come dovuto alla esigenza di correggere un errore nella redazione del primo rapporto nel quale avrebbe erroneamente descritte come perfette le condizioni del terreno di gioco mentre tali non erano.

Il secondo referto sarebbe frutto unicamente della sua scrupolosità nell'espletamento della funzione arbitrale.

Il Sig. Belfiore, le cui deduzioni in appello fondano essenzialmente sulla contestazione della versione dei fatti descritta dall'arbitro e nel prospettazione della propria estraneità alla vicenda, chiede poi una riduzione della sanzioni ritenute eccessive e sproporzionate alla gravità dei fatti.

Per quanto concerne il Sig. Di Francesco, la C.A.F. ritiene che lo stesso debba ritenersi estraneo alla redazione del secondo supplemento di referto.

La Commissione Disciplinare non ha tenuto conto che lo stesso Sig. Di Nicola, cioè la persona che ha dato origine a tutta la vicenda, nella dichiarazione resa all'Ufficio Indagini il 9 aprile 2000, ha affermato la estraneità del Sig. Di Francesco nell'incontro tenutosi presso gli uffici del Comitato e nella stesura del secondo supplemento di referto.

Da quanto precede emerge che il Di Francesco, estraneo al fatto antigiuridico, non è soggetto a sanzioni.

La decisione della Commissione Disciplinare, pertanto, va riformata sul punto.

Gli altri due appellanti, invece, non hanno dedotto elementi che possano indurre a porre a base della vicenda un fatto diverso da quello indicato nella decisione della Commissione Disciplinare.

La C.A.F. condivide quindi le conclusioni al riguardo della Commissione Disciplinare ravvisando nel comportamento dei due appellanti Sigg. Di Nicola e Belfiore la violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dovendosi ritenere contrastante con i doveri di lealtà e di probità che devono conformare il comportamento dei tesserati secondo la





norma ora citata, l'obiettivo da essi perseguito di far revocare, con una dichiarazione mendace, una sanzione disciplinare anche se ritenuta sproporzionata rispetto al fatto punibile (perché "ritenuta eccessivamente severa").

La C.A.F., peraltro, ritiene che possa accedersi alla richiesta di riduzione delle sanzioni avanzate dai due appellanti di dover regolare diversamente le sanzioni poste a loro carico dalla Commissione Disciplinare perché non proporzionate alle loro responsabilità come accertate dallo stesso organo giudicante nel precedente grado del giudizio.

La C.A.F., pertanto, ritenendo più congruo commisurare tali sanzioni all'apporto causale di ciascuno dei due soggetti a determinare il fatto antiregolamentare, ritiene che al Sig. Di Nicola debba essere irrogata la sanzione della sospensione per mesi sei e al Sig. Belfiore la sanzione della inibizione per mesi quattro.

La tassa di reclamo va restituita agli appellanti, stante l'accoglimento integrale dell'appello del Sig. Di Francesco e l'accoglimento parziale degli appelli dei Sigg. Di Nicola e Belfiore.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Di Francesco Pietro, Di Nicola Roberto e Belfiore Pasquale, così decide:

- accoglie quello del Sig. Di Francesco Pietro revocando la sanzione dell'inibizione per mesi 6 già inflitta dai primi giudici;
- accoglie parzialmente quello del Sig. Di Nicola Roberto riducendo a mesi 6 la sospensione già inflitta dai primi giudici;
- accoglie parzialmente quello del Sig. Belfiore Roberto riducendo a mesi 4 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici;
- ordina la restituzione delle tasse versate.

9 - APPELLO DELL'A.C. CRESCENTINO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FRASSINETO OCCIMIANO/CRESCENTINO DEL 6.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 5 del 2.8.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D'Aosta, confermava la sanzione inflitta al calciatore Bruzzi Roberto in relazione alla condotta da lui posta in essere nella gara del 9 giugno 2001 (Com. Uff. n. 5 del 2 agosto 2001).

Avverso tale decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l'A.C. Crescentino chiedendo: 1) la revoca del provvedimento impugnato nella parte in cui si affermava che la società aveva riferito "che non fu il Capra ma il Bruzzi a prendere l'arbitro per il collo", 2) assoluzione del Bruzzi o in subordine una riduzione della sanzione inflitta.

Osserva la Commissione che l'appello è infondato e non può essere accolto. Invero la decisione dei primi giudici trova solido e insuperabile sostegno, al di là delle dichiarazioni rese dai dirigenti della società, nel referto arbitrale da cui si evince in modo sicuro la responsabilità del Bruzzi in ordine ai fatti contestatigli. Pure adeguata appare, considerata le modalità di esecuzione dei fatti, la pena comminata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Crescentino di Crescentino (Vercelli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.





ORDINANZE

10 - APPELLO DELL'U.S. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT VIAGRANDE/ROSOLINI DEL 20.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Off. n. 6 del 2.8.2001)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Rosolini di Rosolini (Siracusa).

